

I PUNTI SALIENTI PER LA DIFESA ESTRAPOLATI DALLO SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE: “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E IMMIGRAZIONE.....”

Art. 1 (Abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario)

.....omissis.....

3. All'articolo 3, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:.....omissis.

“4-bis. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo, e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale sono decise dal tribunale in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione.”.

4. Dopo l'articolo 19-bis del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 è aggiunto il seguente:

“Art. 19-ter (Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario)

1. Le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e d-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito sommario di cognizione. 2. E' competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato. 3. Il tribunale giudica in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. 4. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro alla autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi alla autorità consolare. 5. Quando è presentata l'istanza di cui all'articolo 5, l'ordinanza è adottata entro 5 giorni. 6. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione dell'ordinanza impugnata; a tal fine il difensore certifica la data di

rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. 7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.”

Art. 7 (Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, al comma 1, lettera c), le parole “del codice di procedura penale” sono sostituite dalle seguenti: “del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell' ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, comma 1, numero 3), e 624-bis, comma 1, nell' ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, comma 1, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2) 6) e 7-bis) sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate.”;

b) all'articolo 16, al comma 1, lettera d-bis) le parole “del codice di procedura penale” sono sostituite dalle seguenti: “del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell' ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, comma 1, numero 3), e 624-bis, comma 1, nell' ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, comma 1, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis) sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate.”.

Capo IV Disposizioni in materia di giustizia

Art.15 (Disposizioni in materia di giustizia)

1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è apportata la seguente modificazione: nel capo V del titolo IV della parte III, dopo l'articolo 130, è aggiunto il seguente: “Art. 130-bis (L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte nei processi civili).

1. Nel processo civile, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso. 2. Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova».

(a cura del comitato Legislazione e ricerca dell'A.N.V.A.G.-09/18)